

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 03/10/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il 6/08/2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/09/2020 dopo il pagamento di 7 rate sulle 60 totali.

Ha quindi chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 754,00 o nella diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni l'intermediario ha rilevato in via principale che il cliente, firmando la quietanza, ha confermato di aver ricevuto il rimborso delle commissioni non godute, di rinunciare a qualsiasi ulteriore somma calcolata in modo

proporzionale puro e di dichiararsi pienamente soddisfatto dell'equa riduzione del costo del credito, non avendo altro da pretendere.

Inoltre ha evidenziato di aver già detratto, in conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili secondo il criterio della curva degli interessi, come indicato nel piano di ammortamento specificamente sottoscritto dalla cliente;

Ha poi chiarito che le “*commissioni intermediario*” devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi, come previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto.

Ha altresì ribadito la natura non ripetibile delle “*Commissioni di distribuzione*” in quanto trattasi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nel costo totale del credito.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, il ricorrente si è limitato a richiamare la sentenza definitiva della Corte Costituzionale n. 263/2022 nonché la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1951/2023 e ulteriori decisioni conformi emesse dai giudici di merito.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*”.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) “*deve essere interpretato nel*

senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, si rileva che l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta da vari precedenti dell'ABF e del giudice ordinario.

In particolare la quietanza è stata sottoscritta dal cliente in data 14/09/2020 (data antecedente a quella dell'estinzione anticipata), a fronte dell'emissione del conteggio estintivo in data 11/09/2020 e dell'effettiva estinzione del finanziamento come da liberatoria in atti in data 30/09/2020.

Il Collegio di Coordinamento, sul punto, ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e *“reciproche concessioni”* da parte dei transigenti.

Orbene, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali ABF, un modello di quietanza identico a quello per cui è controversia è stato ritenuto inidoneo ad

assumere valore di rinuncia, difettando sia il requisito della determinazione quantitativa sia il riferimento alla causale di ciò a cui il cliente rinuncia.

Ne consegue l'infondatezza della eccezione avanzata.

Quanto, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, la stessa non può essere accolta poiché – secondo codesto Collegio e i Collegi Territoriali ABF - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel merito, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 7 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio sopra riportato risulta un abbuono di € 689,58 a titolo di *interessi* al tasso del 4,10% nonché l'abbuono di € 313,11 a titolo di "*Commissioni intermediario*".

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 6/08/2019.

Il contratto riporta un TAN del 4,10%.

L'art. 13 CGC, in particolare, stabilisce che la quota parte ripetibile delle commissioni in favore dell'intermediario viene rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni in favore di [nome intermediario] per la quota dei costi ripetibili: *criterio contrattuale*;
- Commissioni in favore di [nome intermediario] per la quota dei costi non ripetibili: *up front*;
Per le "*Commissioni in favore di [nome intermediario]*", gli orientamenti condivisi dei Collegi rilevano la corretta distinzione tra componenti *up front* e *recurring*, così come previsto dall'art. 13 CGC.
Per quanto concerne la componente *recurring*, si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); lo stesso criterio vale anche per il rimborso della componente *upfront*.
- Commissioni di distribuzione: *up front*;

Le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	4.10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	88.33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	78.80%

rate pagate	7	rate residue	53	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni dell'intermediario				397.33	Criterio contrattuale	***	313.11	313.11	0.00
Commissioni di rete distributiva				810.00	Upfront	78.80%	638.29	0.00	638.29
Totale				1,207.33					638.29

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 638,29) non coincide con la richiesta avanzata dalla parte ricorrente (€ 754,00) in quanto quest'ultima ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*.

In ordine, poi, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, le stesse non appaiono ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 638,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE